
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
PER L'ESERCIZIO 2022

COMUNE DI GALLIERA VENETA

PROVINCIA DI PADOVA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale del 19 luglio 2022	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: <i>“Salvaguardia degli Equilibri per l'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000”</i> .
---------------------------------------	--

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO, alle ore 11,45 ,
l'Organo di Revisione Economico Finanziaria - Revisore Unico, Rag. Venturin Emilio, nominato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 26.05.2021, è in seduta, alla presenza del
Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Rag. Briotto Daniele, per esprimere il proprio parere in
merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: *“Salvaguardia degli
Equilibri per l'esercizio 2022, ai sensi dell' art.193 del D.Lgs. n. 267/2000”*;

PREMESSA

In data 29.12.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024.

In data 30.05.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto 2021, determinando un risultato di amministrazione di euro 3.100.365,22 così composto:

- fondi accantonati per euro 1.798.221,27;
- fondi vincolati per euro 1.173.814,89;
- fondi destinati agli investimenti per euro 27.884,65;
- fondi disponibili per euro 100.444,41.

Con il seguente dettaglio:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 ⁽⁴⁾	1.441.179,28
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	6.100,00
Fondo contenzioso	186.000,00
Altri accantonamenti	164.941,99
Totale parte accantonata (B)	1.798.221,27
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.109.282,42
Vincoli derivanti da trasferimenti	64.532,47
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare	0,00
Totale parte vincolata (C)	1.173.814,89
Totale parte destinata agli investimenti (D)	27.884,65
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	100.444,41
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

Dopo l'approvazione del Rendiconto sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 09.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (Art.175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000), ratificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 30.05.2022;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 30.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Aggiornamento del DUP 2022-2024 e Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 02.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (Art.175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000), in ratifica con il prossimo Consiglio Comunale;
- Deliberazione di Consiglio Comunale con il prossimo Consiglio Comunale, ad oggetto "Aggiornamento del DUP 2022-2024 e variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024";

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

La Giunta ha altresì effettuato le seguenti variazioni che non sono di competenza del Consiglio:

- le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 1 e n. 2 in data 15.01.2022, relative alla "Modifica dei residui presunti al 31 dicembre 2021 contenuti nel Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e conseguente variazione di cassa 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 26.02.2022, relativa al "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021";
- Deliberazione n. 22 del 09.04.2022 ad oggetto "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Deliberazione n. 34 del 30.05.2022 ad oggetto "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Deliberazione n. 43 del 02.07.2022 ad oggetto "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario non ha adottato variazioni che sono di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L;

Sinora risulta applicata una quota di avanzo di amministrazione pari ad euro 135.270,09 così composta:

fondi accantonati	per euro	0,00
fondi vincolati	per euro	107.385,44
fondi destinati agli investimenti	per euro	27.884,65
fondi disponibili	per euro	0,00

E pertanto la situazione aggiornata è la seguente:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2021 ⁽⁴⁾	1.441.179,28
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	6.100,00
Fondo contenzioso	186.000,00
Altri accantonamenti	164.941,99
Totale parte accantonata (B)	1.798.221,27
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.001.896,98
Vincoli derivanti da trasferimenti	64.532,47
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare	0,00
Totale parte vincolata (C)	1.066.429,45
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	100.444,41
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

In data odierna è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

Dato atto che il regolamento di contabilità dell'Ente, all'articolo 54, non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli Enti Locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli Enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico , esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: *“Salvaguardia degli Equilibri per l'esercizio 2022 (art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000)”*, con la quale:

- è dato atto del permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui e di cassa ;
- non vengono riconosciuti debiti fuori bilancio;
- non viene accertata una situazione di squilibrio sulla gestione di competenza, di cassa e dei residui;
- è dato atto dell'inesistenza di situazioni, nel bilancio al 31/12/2021, da parte di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento a copertura di perdita o disavanzi come disposto dall'art. 21 del D.Lgs 175/2016
- non c'è la necessità della copertura del disavanzo di gestione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2021, in quanto sussiste la condizione di avanzo;
- è accertato l'adeguatezza del FCDE “Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità”, inserito nel bilancio con la previsione dell'importo effettivo in base agli stanziamenti in entrata che presentano la reale criticità;
- è accertato l'adeguatezza del F.C.D.E. “Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità”, accantonato nel risultato di amministrazione, non rilevando gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- è accertato l'adeguatezza degli altri fondi rischi iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2022, quali il “fondo rischi contenzioso e controversie legali” ed il “fondo passività potenziali” e di quelli accantonati nel risultato di amministrazione;
- per quanto riguarda al FPV “Fondo Pluriennale Vincolato”, è accertato il riscontro dell'effettiva esigibilità dei residui attivi reimputati in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, garantendo così la copertura degli impegni reimputati e assicurando la simmetria tra l'acquisizione dell'entrata ed il suo utilizzo;
- è accertata la congruità dello stanziamento del Fondo di Riserva di competenza e del Fondo di Riserva di Cassa nelle misure percentuali stabilite;

- per quanto riguarda al fondo cassa, è previsto, dalla situazione attuale, un fondo cassa finale presunto al 31.12.2022 non negativo.

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- la relazione di sintesi di cui all'articolo 54 del Regolamento di contabilità, del Responsabile del Servizio Finanziario;
- le attestazioni di tutti i Responsabili di Area:

Area Servizi Finanziari:	Responsabile Rag. Daniele Briotto
Area Gestione Territorio:	Responsabile Geom. Walter D'Emilio
Area Edilizia Privata ed Urbanistica:	Responsabile Geom. Luca De Boni
Area Servizi generali:	Responsabile f.f. Dr.ssa Loretta Bresolin
Area Vigilanza e Servizi Demografici:	Responsabile Drssa Loretta Bresolin

- il prospetto degli Equilibri di Bilancio;

Per quanto concerne alla verifica del rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica (pareggio di bilancio), la legge di bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che le Regioni, le Province Autonome, le Città Metropolitane, le Province ed i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 819 dell'art. 1) ed il comma 821 dispone che tali Enti si considerano in equilibrio qualora espongano, nel prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota Prot. n. 8012 del 02.07.2022 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili di Area le seguenti informazioni:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui e di cassa;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- segnalare le voci di entrata e di spesa, sulla base dell'andamento della gestione, per le quali si rileva la necessità delle conseguenti variazioni;
- segnalare i lavori pubblici finanziati per i quali è richiesta l'adozione delle necessarie variazioni;

Dalle attestazioni dei Responsabili di Area, per quanto di rispettiva competenza, risulta:

- l'inesistenza di situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui e di cassa;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto 2020;
- il rispetto del contenimento delle spese di personale;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- l'inesistenza di situazioni, nel bilancio al 31/12/2021, da parte di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento a copertura di perdita o disavanzi come disposto dall'art. 21 del D.Lgs 175/2016;
- che non necessita la copertura del disavanzo di gestione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2021, in quanto sussiste la condizione di avanzo;
- che è stata verificata l'adeguatezza del F.C.D.E. "Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità", inserito nel bilancio con la previsione dell'importo effettivo in base agli stanziamenti in entrata che presentano la reale criticità;
- che è stata verificata l'adeguatezza del F.C.D.E. "Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità", accantonato nel risultato di amministrazione, non rilevando gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- che è stata verificata l'adeguatezza degli altri fondi rischi iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2022, quali il "fondo rischi contenzioso e controversie legali" ed il "fondo passività potenziali" e di quelli accantonati nel risultato di amministrazione;
- che, per quanto riguarda al FPV "Fondo Pluriennale Vincolato", è stato verificato il riscontro dell'effettiva esigibilità dei residui attivi reimputati in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, garantendo così la copertura degli impegni reimputati e assicurando la simmetria tra l'acquisizione dell'entrata ed il suo utilizzo;
- che risulta la congruità dello stanziamento del Fondo di Riserva di competenza e del Fondo di Riserva di Cassa nelle misure percentuali stabilite;
- che, per quanto riguarda al fondo cassa, si prevede, dalla situazione attuale, un fondo cassa finale presunto al 31.12.2022 non negativo;

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge pertanto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili di Area non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di Area, in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio, non hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2021, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2 .

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo rischi l'accantonamento risulta congruo.

In merito al fondo a copertura di perdite di organismi partecipati non sussistono elementi per l'accantonamento.

In merito alla coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del Patto di Stabilità Interno e con i Vincoli di Finanza Pubblica è stato accertato che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica, in quanto la legge di bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che le Regioni, le Province Autonome, le Città Metropolitane, le Province ed i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (comma 819 dell'art. 1) ed il comma 821 dispone che tali Enti si considerano in equilibrio qualora espongano, nel prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto, un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data odierna;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2022-2024;
- accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

osservato:

- la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
- l'adeguatezza dell'accantonamento al FCDE;
- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

come dalla documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione ad oggetto: *“Salvaguardia degli Equilibri per l'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000”*.

La seduta si è conclusa alle ore 12,15 .

Letto, confermato, sottoscritto.

Galliera Veneta, lì 19 luglio 2022

Il Revisore Unico
(F.TO Rag. Venturin Emilio)
